

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 601</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIFARELLI, DEL PENNINO, DUTTO, ERMELLI CUPELLI,  
DI BARTOLOMEI, FUSARO, MARTINO, MONDUCCI,  
PELLICANÒ**

*Presentata il 5 ottobre 1983*

**Modificazioni delle norme in materia di delitti  
contro la libertà sessuale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole indicare un nuovo concetto del reato di violenza carnale e modificare alcuni meccanismi processuali che, finora, si sono rivoltati contro la vittima di tali reati.

Al fine di procurare una reale tutela della donna e di correggere certa corrente mentalità, occorre prevedere alcune modifiche di articoli del codice di procedura penale e del codice penale.

Innanzitutto è necessario premettere una questione di principio: i delitti di cui si discute riguardano un bene inestimabile attinente alla persona umana e non possono essere classificati, come avviene tuttora nel nostro codice, quali reati che offendono la pubblica moralità, esteriorizzando, quasi distaccando, queste lesioni dal soggetto che le patisce.

Il nuovo concetto di violenza carnale che si vuole esprimere è più ampio di quello codificato. Infatti, è comprensivo di qualunque atto sessuale compiuto da chiunque su qualsiasi persona dissenziente tramite i mezzi della minaccia, della violenza o dell'inganno.

Si è voluto, inoltre, specificare una ipotesi autonoma consistente nella violenza sessuale di gruppo, in quanto tale fatto è divenuto purtroppo il modo più consueto di perpetrazione del reato in questione e merita apposita previsione con pene differenziate.

In ordine poi all'*iter* processuale, cominciando dalla messa in moto del meccanismo, si è arrivati alla proposta di abrogazione della querela di parte della persona offesa, instaurando così la procedibilità di ufficio, fatto salvo il caso di

concretizzazione del reato da parte del coniuge non legalmente separato. Questa ultima previsione ci è sembrata necessaria in considerazione delle esigenze umane di autodeterminazione riguardo ai propri rapporti familiari, che non sono, a nostro avviso, suscettibili di pubblica valutazione.

Altro momento processuale, immediatamente successivo, che importa sottolineare in ordine alla tutela effettiva del bene giuridico di cui ci occupiamo, è l'interrogatorio. L'interrogatorio deve essere reso all'autorità giudiziaria con i limiti degli articoli 5 e 6 della presente proposta. Tale regolamentazione ci pare essenziale ed innovativa. Riguardo al problema della pubblicità del dibattito ci è parso opportuno il controllo pubblico dell'andamento processuale, prevedendo lo svolgimento del processo a porte aperte, salvo che esso non leda le prerogative umane della vittima, alla cui tutela è pertanto prevista la possibilità di udienze riservate. Alla medesima tutela è diretta anche la disposizione che detta l'obbligo della riservatezza nella formulazione delle domande e nell'espletamento delle indagini relative alla parte lesa.

La nostra proposta di legge si distingue da altre per ciò che concerne il problema della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale. Essa, infatti,

non prevede la legittimazione degli «enti esponenziali dell'interesse collettivo leso dal reato». In proposito esiste, in primo luogo, un problema di rappresentatività. L'individuazione dell'ente rappresentante gli interessi della vittima rimane un problema aperto, ricco di significati ideologici.

A nostro avviso la questione in ballo è tra il voler tutelare un interesse e un danno grave, che ha un prezzo psicologico morale e materiale pesantemente personale e diretto per la vittima, ed il ritenere che tale tipo di danno sia ripartibile fra la vittima ed altri soggetti riguardo a diritti in realtà non trasmissibili, in omaggio a ragioni di interesse generale pur apprezzabili. Di fronte a questo dilemma, ci è parso di gran lunga prevalente la tutela della solitudine della donna offesa che, come tale, va di conseguenza risarcita. Anche in considerazione che l'interesse pubblico viene già soddisfatto attraverso la punizione del colpevole, con la celebrazione del processo penale.

Ultima notazione riguarda la previsione contenuta nella nostra proposta del giudizio direttissimo per i delitti contro la libertà sessuale. Ciò nella speranza di offrire una tutela non vanificata dai tempi troppo lunghi della nostra procedura.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Norma di abrogazione).

Gli articoli 519 (Della violenza carnale), 520 (Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale), 521 (Atti di libidine violenta), 522 (Ratto a fine di matrimonio), 523 (Ratto a fine di libidine), 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 525 (Circostanze attenuanti), 526 (Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata), 540 (Rapporto di parentela), 544 (Causa speciale di estinzione del reato) del codice penale sono abrogati.

## ART. 2.

(Delitti contro la libertà sessuale).

Dopo l'articolo 613 del codice penale sono inseriti gli articoli seguenti, costituenti la sezione 3-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, intitolata « Dei delitti contro la libertà sessuale »:

« Art. 613-bis (*Atti sessuali violenti*) — Chiunque compia su taluno atti sessuali, senza o contro la di lui volontà, o induce a compierli o ad assistervi, è punito con la reclusione da tre a dieci anni »;

« Art. 613-ter (*Violenza sessuale di gruppo*) — Chiunque, in concorso con altri, compia su taluno atti sessuali, senza o contro la di lui volontà, o induce a compierli o ad assistervi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 »;

« Art. 613-quater (*Atti sessuali violenti su minori di anni quattordici*) — Colui

che compie i reati previsti dall'articolo 613-*bis* su persona minore di anni quattordici è punito con la reclusione da sette a dodici anni »;

« Art. 613-*quinquies* (*Circostanze aggravanti*) — La pena da infliggere per i reati previsti dagli articoli precedenti è aumentata quando sono commessi:

1) con privazione della libertà personale;

2) con l'impiego di armi proprie o improprie, o inducendo ipnosi, ovvero con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;

3) su persona incapace di intendere o di volere;

4) su persona di età superiore ai quattordici anni e inferiore ai diciotto anni;

5) su un discendente o un ascendente, su un affine in linea retta, su una sorella o un fratello, su un affiliato o su persona sottoposta alla sua tutela o cura;

6) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio su persona che sia affidata alla sua custodia per ragioni di ufficio o su persona presso la quale sia fatta valere, anche fraudolentemente, la propria autorità;

7) avvalendosi della propria autorità o della propria posizione gerarchica;

8) su persona in stato di gravidanza;

9) abusando dei rapporti di coabitazione o di ospitalità ».

### ART. 3.

(*Pene accessorie*).

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La condanna per i reati previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* comporta le seguenti pene accessorie:

1) la perdita della potestà;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura;

3) la perdita dei diritti successori e del diritto agli alimenti nei confronti della parte lesa ».

## ART. 4.

*(Perseguibilità d'ufficio).*

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« I reati previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* sono perseguibili d'ufficio.

Se la violenza è compiuta dal coniuge convivente, contro il quale non sia in corso istanza di separazione, il reato è perseguibile a querela ».

## ART. 5.

*(Pubblicità del dibattimento).*

All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il dibattimento per i delitti previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* del codice penale si svolge a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze ».

## ART. 6.

*(Tutela del diritto alla riservatezza).*

Nel corso del procedimento per i delitti previsti dagli articoli 613-*bis*, 613-*ter*, 613-*quater* del codice penale le domande e le indagini devono essere dirette ad accertare la mancanza di consenso della parte lesa, nel rispetto del suo diritto alla riservatezza.

## ART. 7.

(Rito direttissimo).

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« Art. 502-bis (*Giudizio direttissimo per i delitti contro la libertà sessuale*) — Il procuratore della Repubblica procede con rito direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dagli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quarter del codice penale, e non per i reati eventualmente concorrenti.

Il rito direttissimo si celebra entro e non oltre il sessantesimo giorno ».